

# Rapporto

<b>5896 R</b>	data	Dipartimento
<b>5896A R</b>	18 novembre 2009	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione  
sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008  
concernente la revisione della Legge sull'esercizio delle professioni di  
fiduciario del 18 giugno 1984**

I.	INTRODUZIONE .....	2
1.	Premessa .....	2
2.	L'importanza del settore fiduciario .....	2
3.	Legislazione federale e cantonale .....	3
II.	I LAVORI COMMISSIONALI.....	3
1.	Approfondimenti, prese di posizione e audizioni .....	3
2.	Le valutazioni del segretariato della Commissione della concorrenza.....	4
III.	CONSIDERAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PROPOSTA DI REVISIONE.....	6
IV.	MODIFICHE DI SINGOLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE - INDICAZIONI INTERPRETATIVE.....	6
1.	Art. 3, 7 e 17 LFid.....	6
2.	Art. 5 LFid.....	7
3.	Art. 6 cpv. 2 e 3 LFid .....	8
4.	Art. 8 cpv. 1 lett. d LFid - art. 12 cpv. 3 LFid .....	9
5.	Art. 9 LFid.....	10
6.	Art. 11 cpv. 5 LFid .....	10
7.	Art. 13 lett. b LFid .....	11
8.	Art. 17 LFid.....	11
9.	Art. 29 in relazione all'art. 8 LFid.....	11
V.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA.....	13
VI.	CONCLUSIONI.....	13
	DISEGNO DI LEGGE .....	14

## **I. INTRODUZIONE**

### **1. Premessa**

Il Consiglio di Stato, con messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007, propone una revisione "ampia e sostanziale" della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) del 18 giugno 1984, entrata in vigore il 1° gennaio 1985, e già oggetto di tre modifiche parziali, in data 10 febbraio 1987, 20 giugno 1988 e 9 novembre 1992.

Nel quadro della revisione dei compiti dello Stato, il 10 gennaio 2005 il Consiglio di Stato aveva chiesto la sua abrogazione. Ciò suscitò parecchie reazioni negative e nel novembre del 2006, accogliendo la proposta formulata dalla Commissione della gestione e delle finanze, il Gran Consiglio rinviò al Governo la proposta di soppressione della vigilanza sui fiduciari. Decisione che ha portato il Governo a riesaminare il tema e a proporre, tenuto conto delle reazioni delle associazioni di categoria e degli interessati, una riforma totale.

Con la novella legislativa s'intende, da una parte, conferire alla legge maggior organicità, maggior coerenza giuridica e pertanto maggior efficacia. Dall'altra, si introduce dal profilo formale la suddivisione in capitoli nonché adattamenti terminologici e lessicali di diversi articoli.

Il complesso normativo proposto è caratterizzato dal principio dell'autodisciplina, con spiccato coinvolgimento degli operatori economici del settore e il trasferimento di parte dei compiti di controllo al settore privato, e cioè agli operatori stessi. Tutte le competenze decisionali vengono, poi, affidate all'autorità di vigilanza.

Il progetto istituisce per la prima volta a livello cantonale un organo amministrativo indipendente e autonomo dal punto di vista finanziario e decisionale. L'autonomia finanziaria si estenderà alla gestione autonoma degli introiti delle tasse e all'incasso delle multe (inflitte dall'autorità di vigilanza). La contabilità e la cassa dell'autorità di vigilanza saranno tenute separatamente da quelle dell'Amministrazione cantonale.

La Commissione della legislazione condivide il principio del mantenimento di una legge sui fiduciari, tenuto conto dell'importanza economica del settore interessato e delle esperienze positive fatte con la legge in vigore, che ha avuto in Svizzera un ruolo pionieristico. Così come alla luce delle esperienze fatte condivide la proposta governativa di una riforma totale della stessa.

### **2. L'importanza del settore fiduciario**

Negli anni 80 dello scorso secolo il Ticino è stato confrontato con un importante sviluppo del settore terziario, con particolare riguardo ai servizi bancari e parabancari. Alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 del secolo scorso risalgono pure diversi procedimenti penali, poi sfociati in sentenze di condanna da parte dei Tribunali ticinesi, nei quali risultò evidente la necessità di una normativa cantonale, soprattutto di natura preventiva, in materia di attività fiduciarie, che assicurasse la protezione del buon nome della nostra piazza finanziaria. Da qui l'esigenza di regolamentare le attività fiduciarie sfociata nella legge del 1984. In tutti questi anni il settore ha conosciuto una crescita costante, anche nei periodi di riorganizzazione del settore bancario.

I dati ai quali fa riferimento il messaggio si basano su quelli raccolti in occasione del censimento delle aziende 1998. Quello delle aziende 2008 è stato avviato dall'Ufficio federale di statistica (UST) solo il 4 settembre 2008 e i risultati non sono ancora noti. Si osserva comunque che i dati pubblicati di recente confermano un aumento degli occupati nel ramo delle attività finanziarie anche negli ultimi anni. Come rileva il messaggio governativo le persone occupate a tempo pieno nel settore - dati del 1998 - sono 3721. Il numero delle fiduciarie supera le 1000 unità. Si veda al proposito il capitolo 6 "*Alcuni elementi statistici*", alle pagine 7-10 del messaggio.

L'elemento più significativo che emerge da tali rilevamenti è che il ramo fiduciario ha manifestato negli ultimi 25 anni una crescita continua, la quale ha superato indenne la crisi degli anni novanta e sembra continuare tuttora, nonostante le difficoltà derivanti dal contesto generale in cui la Svizzera deve attualmente operare, soprattutto a livello internazionale.

Il messaggio sottolinea come *"le attività fiduciarie sono diventate una delle componenti importanti nella formazione del reddito cantonale"*.

Un dato questo che conferma la necessità di regolamentare meglio il settore, modificando la legislazione alla luce delle esperienze acquisite con la legge in vigore.

### **3. Legislazione federale e cantonale**

Il messaggio governativo rileva come in Svizzera *"le attività di fiduciario non sono regolamentate da una legge specifica come quella ticinese"*. Norme relative alla collocazione di quote di fondi e al commercio di titoli, attività fiduciarie specifiche, sono contenute nella Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 951.31) e nella Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1).

La Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) ha sottoposto a sorveglianza tutti gli intermediari finanziari e tutte le persone che a titolo professionale si occupano di valori di terzi e aiutano a investirli, i fiduciari appunto.

In considerazione di quanto sopra anche la Commissione della legislazione si è posta il problema a sapere se si giustifica ancora una legge cantonale sui fiduciari. Condividendo la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel suo messaggio la Commissione ha dato risposta *positiva* al quesito, tenuto conto anche della Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02), entrata in vigore il 1° luglio 1996.

La LMI garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio un'attività lucrativa (Art. 1 cpv. 1 LMI). Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 1 LMI). Chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio (art. 2 cpv. 4 LMI).

Siccome, ricorda il messaggio governativo, la LMI disciplina però solo *l'accesso* all'esercizio della professione, è importante che il Cantone, in questo caso il Canton Ticino, disciplini *le modalità d'esercizio* della stessa sul suo territorio e soprattutto *la vigilanza*.

## **II. I LAVORI COMMISSIONALI**

### **1. Approfondimenti, prese di posizione e audizioni**

Il 16 maggio 2007 la Commissione iniziò l'esame del messaggio n. 5896 e incaricò i sottoscritti co-relatori di effettuare gli opportuni approfondimenti. Il 16 gennaio 2008 vi fu un primo esame commissionale del messaggio governativo e delle sue problematiche, sulla base di un documento di lavoro allestito da Werner Carobbio. Il 9 aprile 2008 la Commissione continuò i suoi lavori, con un'esposizione di Carlo Luigi Caimi sulla necessità di verificare la compatibilità della revisione della Legge sull'esercizio delle

professioni di fiduciario con la LMI e, più in generale, con la normativa federale sulla concorrenza. In quell'occasione venne deciso di richiedere una presa di posizione al segretariato della Commissione della concorrenza (COMCO), cosa che avvenne con lettera del 16 giugno 2008, dopo che il Consiglio di Stato aveva presentato il 3 giugno 2008 il messaggio aggiuntivo n. 5896A. Il 23 aprile 2008 si tenne l'audizione del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, accompagnato dal collaboratore avv. Francesco Catenazzi. Il 1° luglio 2008 la Camera Fiduciaria, Sezione della Svizzera italiana (la cui posizione è contraria al parere delle altre associazioni di categoria, ragione per cui a suo dire la FTAF avrebbe deciso di non permettere ad un suo rappresentante di presenziare all'incontro previsto il 2 luglio 2008), scrisse alla Commissione della legislazione ribadendo essenzialmente le conclusioni esposte durante la procedura di consultazione e confermando la proposta di abolizione della LFid, non ritenendo che la stessa sia atta a perseguire gli scopi indicati dal Consiglio di Stato. Il 2 luglio 2008 vennero sentiti dalla Commissione Cristina Maderni, presidente della Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari (FTAF), Alessandro Ciocca, membro di comitato FTAF, e Angelo Colombini, segretario dell'Unione svizzera dei fiduciari Sezione Ticino, che ribadirono la posizione delle loro associazioni favorevole ad una revisione della LFid e al superamento senza remore delle perplessità riguardo alla conformità della novella legislativa con la LMI. Lo stesso giorno ebbe luogo l'audizione del giudice Mauro Mini, Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, autore del volume *La Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario - Genesi, attualità e prospettive future ticinesi, svizzere ed europee*, CFPG, Collana blu, vol. 7, Lugano 2003. Il 10 settembre 2008 il segretariato della COMCO rassegnò le sue valutazioni. Del contenuto di questa presa di posizione si dirà ampiamente al punto successivo. La Commissione esaminò una prima bozza di rapporto nella sua seduta del 10 giugno 2009. Su richiesta di alcuni commissari nei mesi seguenti il testo fu oggetto di valutazione nei gruppi parlamentari. La bozza fu in seguito aggiornata di conseguenza. Durante le sedute commissionali del 2 e 7 settembre 2009 e del 7 ottobre 2009 si esaminarono le osservazioni e le ulteriori proposte di emendamento formulate nel frattempo da alcuni commissari e dai gruppi parlamentari. Il 7 settembre 2009 ebbe luogo l'audizione dell'avv. Luca Marcellini, presidente del Consiglio di vigilanza, autorità che sorveglia attualmente l'attività dei fiduciari. Su richiesta della Commissione l'avv. Marcellini fornì il 22 ottobre 2009 al co-relatore Caimi alcune precisazioni e informazioni aggiuntive. Il 28 ottobre 2009 la Commissione esaminò le ultime modifiche apportate al Disegno di legge. Il 18 novembre 2009, dopo che i Gruppi parlamentari ebbero nuovamente modo di esprimersi, si procedette alla lettura finale e all'approvazione del rapporto.

## **2. Le valutazioni del segretariato della Commissione della concorrenza**

Il 10 settembre 2008 il segretariato della COMCO scrisse alla Commissione della legislazione, in risposta alla richiesta commissionale del 16 giugno 2008, esponendo le sue valutazioni sulla proposta di novella legislativa. Vista l'importanza di questa presa di posizione se ne riporta letteralmente un ampio stralcio:

*"Le considerazioni della Segreteria si focalizzano prioritariamente sul contenuto del nuovo articolo 8 LFid, che può senz'altro essere ritenuto l'articolo chiave nell'ottica della LMI.*

*Se il Canton Ticino subordina l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario a condizioni più rigorose di quelle previste dal Cantone di provenienza, tali condizioni possono trasformarsi in barriera all'entrata sul mercato per i fiduciari provenienti dal resto della Svizzera e ostacolare così il diritto ad un libero accesso al mercato sulla base delle disposizioni vigenti nel cantone d'origine (più precisamente l'art. 2 cpv. 1 e 3 LMI, che garantisce l'esercizio dell'attività di*

fiduciario su tutto il territorio della Confederazione, e l'art. 2 cpv. 4 LMI, che riconosce il diritto di stabilirsi su tutto il territorio della Confederazione). La possibilità per il Canton Ticino di applicare comunque le sue condizioni di autorizzazione ad un fiduciario proveniente da un altro Cantone è pertanto da verificare alla luce dell'art. 3 LMI.

Secondo questa disposizione, le restrizioni all'accesso al mercato previste dall'autorità del luogo di destinazione devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: (a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, (b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e (c) sono conformi al principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 LMI).

Sulla base di quanto esposto sopra, le condizioni stabilite nel nuovo articolo 8 capoverso 1 LFid possono essere valutate come segue, sotto il profilo del libero accesso al mercato:

La Segreteria non esprime riserve riguardo alle condizioni poste dal nuovo **articolo 8 capoverso 1 lettera a, b e c** LFid, in quanto esse sono conformi all'articolo 3 capoverso 1 LMI. Le stesse considerazioni valgono anche per il nuovo **articolo 8 capoverso 1 lettera e** LFid, concernente il caso in cui il fiduciario proveniente da un altro Cantone non disponga di un'assicurazione responsabilità civile o disponga di una copertura insufficiente.

La condizione prevista dal nuovo **articolo 8 capoverso 1 lettera d** LFid richiede una valutazione differenziata. La segreteria considera conforme alla LMI la necessità, per i fiduciari provenienti da fuori Cantone che non dispongono di una formazione riconosciuta, di aver compiuto una pratica di tre anni per poter accedere al mercato ticinese. Tuttavia, la segreteria ritiene sia contrario alla LMI il requisito di due anni di pratica previsto per i fiduciari, provenienti da fuori Cantone, in possesso di un titolo di studio riconosciuto. Mal si comprende, infatti, in che misura questa condizione possa essere indispensabile alla tutela di interessi pubblici preponderanti. A questo proposito, rammentiamo che i titoli di studio garantiscono già un'efficace protezione e che, inoltre, il progetto prevede altri strumenti destinati a proteggere gli interessi in questione (misure disciplinari e multe).

Dal punto di vista della normativa sul mercato interno, importante è infine il nuovo **articolo 12** LFid. Esso prevede una tassa fino a 1'000.- franchi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario e l'iscrizione all'albo cantonale dei fiduciari. Questa tassa contraddice l'articolo 3 capoverso 4 LMI, che riconosce agli offerenti fuori Cantone il diritto ad una procedura d'accesso al mercato semplice, veloce e gratuita (TF 125 II 56 E. 5b). Per contro, la tassa annuale fino a 1'000.- franchi che il Canton Ticino riscuoterà presso i fiduciari autorizzati ad esercitare non solleva obiezioni rispetto alle disposizioni della LMI.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Segreteria invita il Canton Ticino a rinunciare, da un lato, al requisito dei due anni di pratica per i fiduciari provenienti da fuori Cantone che dispongono di un titolo di studio riconosciuto e, dall'altro, alla tassa prevista a carico di tali fiduciari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nel Canton Ticino.

Spetterà al Canton Ticino decidere se queste modifiche si applicheranno anche ai fiduciari ticinesi, tenuto conto che la LMI si applica unicamente agli offerenti fuori Cantone e che tiene conto del rischio di una (eventuale) discriminazione nei confronti degli offerenti locali.

La Segreteria rileva, in conclusione, che richiedere una pratica di alcuni anni senza che questa permetta di acquisire una specializzazione o una formazione postgrado riconosciuta e certificata da un esame finale, è da considerare dubbio da un punto di vista della concorrenza (vantaggio concorrenziale per i professionisti già sul mercato). Le professioni quale medico e avvocato prevedono una verifica delle conoscenze acquisite nel corso della pratica. Per altre professioni, come per esempio architetto, ingegnere e, nel caso in oggetto, fiduciario questa verifica non avviene o non sempre. Inoltre, si può supporre che la formazione superiore domandata per l'esercizio di queste professioni sia già garanzia della qualità raggiunta. Tenuto conto delle riserve espresse in relazione alle disposizioni della LMI, questo elemento è da soppesare nel quadro di un'eventuale discussione sul mantenimento della pratica di due anni per i fiduciari locali."

### III. CONSIDERAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PROPOSTA DI REVISIONE

La Commissione *condivide essenzialmente le proposte di revisione* contenute nel messaggio governativo n. 5896 e nel messaggio aggiuntivo n. 5896A. Nella misura in cui non si prevede una modifica del Disegno di legge proposto dall'Esecutivo si rimanda pertanto integralmente ai commenti e alle motivazioni, sia di carattere generale che riguardanti le singole norme, contenuti nel messaggio e nel messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato.

### IV. MODIFICHE DI SINGOLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE – INDICAZIONI INTERPRETATIVE

In questa sede ci si limiterà a esaminare singoli articoli della novella legislativa per i quali la Commissione ha ritenuto necessario effettuare degli approfondimenti, proporre delle modifiche o - per quanto di competenza del Legislatore cantonale - formulare indicazioni interpretative.

#### 1. Art. 3, 7 e 17 LFid

Si è proceduto allo stralcio dell'art. 3 lett. b LFid ("revisione dei libri contabili"), come proposto dal messaggio aggiuntivo n. 5896A, tenuto conto che con l'entrata in vigore il 1° settembre 2007 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR; RS 221.302) il diritto cantonale non può più subordinare all'autorizzazione cantonale la revisione dei libri contabili. Le persone fisiche e le persone giuridiche che forniscono servizi di revisione devono essere abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Per la stessa ragione sono stati modificati, sempre come richiesto dal messaggio aggiuntivo n. 5896A, gli art. 7 (stralcio della originaria lettera d) e 17 (modifica del cpv. 1, con introduzione del concetto di revisore indipendente "abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori") del Disegno di legge annesso al messaggio n. 5896.

La Commissione ha esaminato l'opportunità di modificare l'art. 3 lett. i LFid, stralciando le parole "esclusa la gestione". Ci si è posti, infatti, la questione a sapere che senso abbia autorizzare il fiduciario commercialista alla "gestione generale" (così il messaggio) e all'amministrazione di patrimoni, escludendo la possibilità di gestirli (concetto, del resto, poco chiaro: il messaggio si limita ad affermare tautologicamente e in modo apodittico che "il finanziario" "è lo specialista in materia" e che "la gestione vera e propria deve essere demandata a specialisti, le banche, i gestori, i fondi, ecc."). Un amministratore, infatti, potrebbe venir posto in serie difficoltà da questa limitazione, dato che è per definizione incaricato ed ha l'obbligo di amministrare il patrimonio e non si vede come potrebbe farlo limitandosi "agli aspetti amministrativi e contabili" (come indica testualmente il messaggio). La formulazione limitativa originaria sembrerebbe chiedere a degli amministratori di non assolvere i compiti loro assegnati per legge, esponendoli a eventuali azioni risarcitorie in caso di perdite o dissesti. Si pensi al caso di un esecutore testamentario, all'amministratore di una successione o al rappresentante di una comunione ereditaria che ha la necessità e l'obbligo di amministrare ed impegnare i fondi affidatigli, pena una sua personale responsabilità.

Dopo attenta analisi degli aspetti giuridici e della prassi dei tribunali svizzeri in materia la Commissione, sentito anche il parere del presidente dell'attuale organo di vigilanza sui fiduciari avv. Marcellini, ha concluso che la distinzione tra i concetti di *amministrazione* e *gestione* deve rimanere ancorata in modo esplicito nella legge. Si è rinunciato, pertanto, a modificare l'art. 3 lett. i LFid, lasciando immutato il testo proposto dal messaggio

governativo. È comunque chiaro che vi sono *attività* (ad esempio, come sopra ricordato, quella di un amministratore di una società, di un esecutore testamentario, di chi assolve una funzione di cura di un determinato patrimonio) *che non possono essere limitate alla pura e semplice amministrazione del patrimonio, ma devono estendersi per dovere funzionale anche al compimento di atti di gestione*. Quando nel messaggio si parla di esclusione della gestione patrimoniale per il fiduciario commercialista e per l'avvocato, si deve intendere la gestione patrimoniale a titolo professionale e specifico, che non sia già compresa in una funzione che implica come tale l'obbligo di gestione. È pacifico che chi è tenuto, ad esempio come amministratore di una società (di persone o con personalità giuridica propria), a compiere inevitabilmente anche degli atti di gestione del patrimonio della società, agisce in un certo senso per sé stesso e non lavora per conto terzi a titolo professionale. Diversa è la situazione di colui che remunerato gestisce un patrimonio di terzi (si intende essenzialmente la gestione del patrimonio finanziario). È questa attività particolare, se fatta al di fuori di un ruolo di organo di una società o al di fuori di una funzione specifica come quella dell'esecutore testamentario (sottoposta, quest'ultima, alla vigilanza di un'autorità giudiziaria), che deve essere regolamentata e riservata a chi ha una formazione professionale adeguata e fornisca adeguate garanzie di un esercizio irreprensibile della stessa. Si vuole evitare, in sostanza, che persone non preparate giochino con gli strumenti finanziari.

La limitazione prevista dal messaggio governativo non obbliga, quindi, a delegare a terzi (il gestore finanziario) un'attività connaturata ad una funzione che implica come tale l'obbligo di gestione, attività che per legge deve essere svolta in prima persona e per la quale il soggetto è comunque responsabile (nei confronti di una società, di azionisti, di eredi, ecc.).

L'art. 7 lett. d LFid, riguardante l'esclusione dal campo di applicazione della LFid degli avvocati autorizzati ad esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della Legge sull'avvocatura - cioè quelli iscritti nel Registro cantonale degli avvocati, ai sensi degli art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 LAVv, rispettivamente gli avvocati iscritti nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine, ai sensi degli art. 1 cpv. 2 lett. b e 5 LAVv -, è stato adattato alla nuova formulazione dell'art. 3 e completato con l'aggiunta del riferimento alle lettere e) ed i) di quest'articolo. Le attività contemplate dall'art. 3 lett. e LFid (costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario) e all'art. 3 lett. i LFid (amministrazione di patrimoni) ricadono, infatti, fra le attività svolte tradizionalmente dagli avvocati. Nella misura in cui non sono sottoposti a sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA da parte della Camera per l'avvocatura e il notariato e della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, essi sottostanno - quando ne siano adempiuti i presupposti - alla Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), con l'obbligo quali intermediari finanziari di affiliazione ad un organismo di autodisciplina giusta l'art. 25 LRD.

## **2. Art. 5 LFid**

La FINMA (l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), per normativa federale (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), deve anche prendersi a carico la sorveglianza dei cosiddetti *gestori patrimoniali indiretti*. Di principio sono tutti quelli che, di per sé, sono indicati all'art. 5 della LFid. La FINMA ha demandato ai singoli organismi di autodisciplina riconosciuti dalla stessa l'obbligo di sorvegliare gli affiliati non più unicamente con riferimento alla legge sul riciclaggio ma bensì anche all'organizzazione e alle norme di condotta che le singole OAD hanno emanato. In Commissione si è posta

quindi la questione a sapere se le attività menzionate nell'art. 5 LFid debbano ancora essere regolate e sorvegliate da un'autorità cantonale.

Il controllo che la FINMA ha delegato alle associazioni professionali, fra cui sono compresi gli OAD, di cui fanno parte molti operatori fiduciari, è stato chiesto dalle associazioni stesse. È un discorso di riconoscimento di *standard minimi* per superare una serie di barriere conseguenti all'entrata in vigore della Legge sugli investimenti collettivi (LICOI). Si tratta di questioni estremamente tecniche, concernenti soprattutto il concetto di cliente qualificato e la possibilità di usare prodotti strutturati. I gestori che non usano prodotti strutturati e fondi esteri non sono soggetti al controllo delegato. Né consegue la necessità di coprire con una rete completa di diritto cantonale le attività di fiduciario finanziario, ciò che persegue l'art. 5 LFid.

### **3. Art. 6 cpv. 2 e 3 LFid**

L'art. 6 cpv. 2 lett. f LFid prevede che in caso di succursale, agenzia, rappresentanza o simile di persone giuridiche, società di persone e ditte individuali che esercitano attività disciplinate dalla LFid, il ruolo di direttore rispettivamente di gerente o di rappresentante debba essere assunto da un fiduciario. Durante i lavori commissionali è stato fatto osservare che non possono essere esclusi a priori abusi, dato che in Svizzera gli aventi diritto di firma non devono più essere iscritti nei registri di commercio delle sedi delle succursali. Il direttore della succursale potrebbe quindi essere un revisore e non essere tenuto ad ottenere un'autorizzazione quale fiduciario, affermando che ad esempio a Lugano non si prestano altri servizi che la revisione. Le altre attività, in particolare quelle fiduciarie, verrebbero svolte dalla sede per esempio di Zurigo. È pacifico che ciò potrebbe configurare un caso di elusione della LFid. Non si vede però come si possa escludere un tale rischio ricorrendo ad una norma del diritto cantonale.

Un altro aspetto di non poca importanza è stato affrontato dalla Commissione. L'art. 6 cpv. 3 LFid, così come originariamente formulato, impedisce a un singolo fiduciario di essere responsabile di due o più soggetti attivi nel campo fiduciario, salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza. Tale limitazione, a mente della Commissione, è eccessiva, di dubbia costituzionalità e non risponde ad un interesse pubblico preponderante. Essa si scontra, inoltre, con le necessità reali di una piazza finanziaria dinamica come la nostra. Succede spesso, infatti, che un fiduciario ticinese - oltre alla propria società o ditta individuale principale - costituisca un società fiduciaria in comune con altri operatori e professionisti confederati o stranieri, interessati ad una collaborazione professionale e ai servizi prestati dal fiduciario. Accade pure che lo stesso fiduciario costituisca un'altra struttura di gestione legata ad un progetto comune con promotori ticinesi. Non è raro, quindi, che un unico fiduciario sia attivo professionalmente in più soggetti giuridici diversi, anche se poi gestiti da un'unica struttura organizzativa. Visto il carattere d'eccezione a livello svizzero della LFid - che come tale rimane un *unicum* - la Commissione ritiene opportuno che la novella legislativa permetta un'efficace prevenzione e repressione degli abusi, senza per il resto ostacolare attività professionali lecite e benvenute. È pacifico che rimangono riservati i principi deontologici e le incompatibilità stabilite dal nuovo diritto societario (per esempio tra chi tiene la contabilità e chi effettua la revisione dei conti). Per tener conto delle preoccupazioni evidenziate nel messaggio governativo senza prescindere dalle necessità reali della piazza finanziaria, tenuto anche conto del principio di proporzionalità e delle raccomandazioni formulate dal presidente dell'attuale organo di vigilanza in sede di audizione, la Commissione ritiene pertanto sufficiente limitare a *due* - salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza - le persone giuridiche, società di persone o ditte individuali per le quali il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile. L'art. 6 cpv. 3 LFid è stato modificato di conseguenza.



#### 4. Art. 8 cpv. 1 lett. d LFid - art. 12 cpv. 3 LFid

Il Consiglio di Stato, con lettera del 10 novembre 2008 alla Commissione della legislazione, ha comunicato di non condividere il parere della COMCO solo riguardo alla non conformità con la LMI dell'obbligo di svolgere una pratica di due anni dopo il conseguimento del titolo di studio riconosciuto e di essere, invece, convinto dell'ammissibilità di una simile norma. Il disegno di legge stabilisce che chi ha il titolo di studio deve effettuare due anni di pratica. La norma deve valere - a mente dell'Esecutivo cantonale - sia per gli offerenti locali sia per gli offerenti esterni. La sentenza del Tribunale federale n. 2P.105/1995 del 4 dicembre 1995, citata in una precedente lettera del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2008 alla Commissione, considerava compatibile con i principi costituzionali (si tratta però di decisione presa *prima* dell'entrata in vigore della LMI) l'obbligo di svolgere una pratica di due anni dopo il conseguimento di un titolo di studio riconosciuto. A mente del Consiglio di Stato, anche ora con la LMI vi sarebbero interessi preponderanti per il mantenimento del principio (protezione della piazza finanziaria). Il parere della COMCO sostiene che vi sono altri mezzi, quali le misure disciplinari e le multe. Tuttavia, sempre a mente del Consiglio di Stato, quando si deve intervenire con un provvedimento, l'immagine della piazza rischierebbe di essere già stata compromessa.

La Commissione non può condividere questo punto di vista. Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore una modifica rilevante delle LMI. Questa riforma persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato e di rafforzare la libertà individuale di esercitare una professione mediante la soppressione delle limitazioni cantonali e comunali all'accesso al mercato. La LMI è stata modificata, fra l'altro, a seguito della sentenza resa dal Tribunale federale nel 1995 che ne aveva limitato di molto il campo di applicazione. Significativo al proposito è il messaggio del Consiglio federale (in FF 2005 425):

*"Uno degli elementi essenziali della presente revisione è l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine. L'estensione perseguita corrisponde anche agli obiettivi della LMI.*

*Tra le altre cose, la legge mira infatti a facilitare la mobilità professionale in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a LMI) e a rafforzare la competitività dell'economia svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. c LMI). L'interpretazione restrittiva data dal Tribunale federale all'articolo 2 LMI, destinato a concretizzare tali obiettivi, frena sia la mobilità sia la concorrenza. Interi categorie professionali che necessitano di installazioni fisse nel luogo in cui forniscono le loro prestazioni non hanno sinora potuto fondarsi sulla LMI per rivendicare il libero accesso al mercato."*

La recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze del 24 settembre 2008 n. 2C.85/2008 e n. 2C.94/2008 in materia d'avvocatura; n. 2C.15/2008 del 10 ottobre 2008 riguardante i psicoterapeuti) pone chiari limiti alle norme cantonali che, in contraddizione con la LMI, intendono restringere il libero accesso al mercato. Ciò si manifesta, in particolare, in sede di applicazione in un caso concreto.

La Commissione - preso atto delle argomentazioni del Consiglio di Stato - rinuncia a proporre lo stralcio puro e semplice dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid. Ritiene, però, di dovere completare la LFid con una riserva a favore della Legge federale sul mercato interno (LMI), di cui all'art. 9 nella nuova formulazione, per tenere conto delle valutazioni del segretariato della COMCO. In sede di applicazione, e se necessario con decisione da parte delle competenti istanze, si dovrà stabilire se il presupposto (in forma di onere) del periodo di due anni di pratica in Svizzera debba essere adempiuto o meno da parte di richiedenti in possesso di un titolo di studio riconosciuto, che sono al beneficio della LMI.

In base alle stesse considerazioni e sempre perché risulti chiaro che per i richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno

(LMI), la Commissione ha ritenuto di dover introdurre un nuovo art. 12 cpv. 3 LFid del seguente tenore:

*"<sup>3</sup>Per la tassa di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario e per quella relativa all'iscrizione all'albo cantonale dei fiduciari rimane riservata, per richiedenti provenienti da un altro Cantone, la Legge federale sul mercato interno (LMI)."*

## **5. Art. 9 LFid**

L'art. 9, nella sua versione originaria secondo il messaggio n. 5896, è stato stralciato, come richiesto nel messaggio aggiuntivo n. 5896A. La Commissione non ritiene, però, che ci si possa limitare a questo, vista la nuova formulazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid. Per tenere debitamente conto delle valutazioni della COMCO esposte in precedenza si è quindi previsto un nuovo art. 9 LFid, avente il seguente tenore:

### **Art. 9**

**Richiedenti  
provenienti da  
un altro Cantone**

Per richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno (LMI).

## **6. Art. 11 cpv. 5 LFid**

L'art. 11 cpv. 5 LFid stabilisce che l'autorità di vigilanza decide il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.

Lungi dal vedere il problema in un'ottica protezionistica, non si può non rilevare come un numero crescente di operatori del settore, pur avendo titoli universitari o professionali esteri equivalenti a quelli svizzeri, manchino in genere totalmente di nozioni sul diritto svizzero ed in particolare sulle normative federali e cantonali la cui conoscenza è indispensabile per un corretto esercizio della professione di fiduciario. In teoria lo svolgimento del biennio di pratica dovrebbe compensare almeno in parte queste lacune, ma una pratica fortemente settorializzata non consente solitamente una formazione più generale.

Ipotizzabili sarebbero un allungamento a 5 anni del periodo di pratica per chi disponga di titoli esteri oppure l'introduzione di esami di diritto svizzero (ovviamente nei rami di interesse per l'attività fiduciaria) per coloro che sono a beneficio di tali titoli.

La Commissione non ritiene necessaria l'introduzione generalizzata di esami di diritto svizzero, anche in quanto particolarmente onerosa dal punto di vista organizzativo. Ritiene, però, che la conoscenza adeguata del diritto svizzero del settore specifico per il quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario potrà essere fatta oggetto di accertamento in sede di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero (art. 11 cpv. 5 LFid) rispettivamente di verifica dell'adeguatezza sostanziale del periodo di due anni di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). In caso di dubbi fondati l'autorizzazione potrà essere rifiutata.

La possibilità di rifiutare l'autorizzazione in mancanza di requisiti relativi alla formazione e a una pratica adeguata non rappresenta una novità. Il Consiglio di vigilanza ha in passato preavvisato negativamente l'ammissione all'esercizio a persone che avevano fatto una pratica bancaria in settori non ritenuti adeguati alla formazione di un fiduciario finanziario. Una pratica effettuata nell'ufficio crediti in una banca non è stata ad esempio considerata valida per svolgere l'attività di fiduciario finanziario; questa decisione è poi stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo. Recentemente è stata considerata insufficiente l'attività svolta quale consulente fiscale in una banca come pratica per l'esercizio dell'attività di fiduciario commercialista. Nell'ambito della valutazione viene chiesta al cosiddetto *maître de stage* una descrizione delle attività svolte da chi richiede

l'autorizzazione; solo se si è occupato di un certo numero di attività che rientrano fra quelle previste dalla legge sui fiduciari il Consiglio di vigilanza esprime già oggi parere favorevole.

#### **7. Art. 13 lett. b LFid**

Come richiesto nel messaggio aggiuntivo n. 5896A, si è proceduto allo stralcio della competenza, attribuita all'autorità di vigilanza nell'art. 13 lett. b LFid, di emanare indicazioni tariffarie, e del conseguente dovere del fiduciario di osservarle. Ciò tenuto conto dell'incompatibilità di tali indicazioni con la legislazione federale sui cartelli.

#### **8. Art. 17 LFid**

Alcuni Commissari hanno chiesto che venissero chiariti da chi attualmente esercita la vigilanza sui fiduciari la definizione, il contenuto e la portata dell'attività di *revisione* che dovrebbe venir svolta dal *revisore indipendente abilitato* dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, previsto dall'art. 17 cpv. 1 LFid, soprattutto per quel che riguarda la certificazione annuale dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza.

Il co-relatore Caimi ha sottoposto la tematica all'avv. Marcellini, presidente del Consiglio di vigilanza sui fiduciari, che si è espresso il 22 ottobre 2009 come segue:

*"La questione della revisione va intesa dal punto di vista del Consiglio di vigilanza come l'adozione dell'unico provvedimento idoneo ad effettuare annualmente un - seppur sommario - controllo ravvicinato generalizzato del rispetto della legge. Per quanto potenziato e riorganizzato, il Consiglio di vigilanza non potrà mai fare dei controlli a tappeto, ragione per cui la soluzione del controllo da parte di un revisore resta la soluzione più facilmente ed economicamente praticabile. Modalità, estensione e contenuto dei controlli che si chiederanno al revisore verranno certamente stabiliti dal Consiglio di vigilanza con un regolamento ed è evidentemente difficile per me indicare oggi quali saranno i contenuti di tale regolamento. Posso ragionevolmente ritenere che il Consiglio di vigilanza (composto nella quasi totalità da fiduciari) vorrà adottare strumenti utili, ma non certo vessatori o inutilmente costosi per tutta la categoria. Personalmente ritengo che a dipendenza del genere di attività fiduciaria verranno previsti aspetti diversi da verificare, comunque legati al rispetto dei requisiti di legge e dei doveri del fiduciario."*

La Commissione ritiene che le indicazioni fornite siano condivisibili.

#### **9. Art. 29 in relazione all'art. 8 LFid**

Durante l'audizione del 9 settembre 2009 l'avv. Marcellini ha ricordato le difficoltà per i fiduciari attivi nel Cantone - che verranno evidenziate ancor di più dalla novella legislativa - derivanti dalla giurisprudenza recente del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), di cui alla sentenza n. 52.2008.97 del 16 giugno 2009, riguardante *i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia dell'attività irreprensibile previsti agli art. 8 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. b della (vigente) legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario* (LFid 1984; RL 11.1.4.1).

Dopo attento esame la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni:

- riguardo alla problematica del *diritto transitorio*, vi sono fiduciari riammessi all'esercizio trascorsi i 5 anni previsti dalla LFid 1984 (cfr. l'art. 8 cpv. 2 lett. b) che verrebbero a trovarsi nuovamente privi delle condizioni per l'ammissione all'esercizio secondo la nuova legge non essendo ancora trascorsi i 10 anni dalla condanna (cfr. art. 29 cpv. 3 in relazione all'art. 8 cpv. 2 LFid).

La Commissione ritiene che chi è stato riammesso all'esercizio dell'attività di fiduciario secondo la vigente normativa non dovrà più essere oggetto di revoca con l'entrata in vigore della nuova LFid solo per il fatto che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla

condanna. L'art. 29 LFid dovrà pertanto venir completato con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore:

*"<sup>4</sup>Chi è stato riammesso all'esercizio dell'attività di fiduciario secondo la precedente normativa non dovrà più essere oggetto di revoca con l'entrata in vigore della presente legge solo per il fatto che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla condanna."*

- riguardo alla *non modulabilità del periodo di revoca* (o comunque di inidoneità all'esercizio) in presenza di reati intenzionali contrari alla dignità professionale, un limite fisso di 10 anni come previsto dall'art. 8 cpv. 2 LFid nella versione del messaggio governativo (*"Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale"*) può risultare eccessivo in taluni casi di reati minori. Si correrebbe il rischio, per evitare gli eccessivi rigori della norma in singole fattispecie, di adottare una prassi interpretativa eccessivamente permissiva riguardo al concetto di "contrario alla dignità professionale".

In una con quanto indicato dal Consiglio di vigilanza per il tramite del suo presidente avv. Marcellini la Commissione intende evitare che - per non revocare per 10 anni chi, ad esempio, sia stato condannato ad una multa per un caso lieve di omissione della contabilità - si sia quasi costretti ad affermare che quel genere di reato non è contrario alla dignità professionale, ciò che non sarebbe corretto.

È quindi opportuno che si differenzi a livello normativo fra i casi gravi e quelli, pur contrari alla dignità professionale, lievi. Sono di conseguenza da stabilire due ipotesi diverse di revoca in base alla gravità del caso, la cui durata la Commissione ritiene di poter fissare in 5 rispettivamente 10 anni.

Il carattere distintivo fra le due ipotesi deve essere previsto dalla legge, sebbene ciò non sia certamente facile. Fra quelle possibili<sup>1</sup>, ciascuna coi suoi inconvenienti, la Commissione ritiene sia preferibile la distinzione che si basa sulla *pena concretamente inflitta* (caso lieve: fino ad una pena pecuniaria al massimo di 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva inferiore a sei mesi; caso grave: una pena detentiva di almeno sei mesi). Essa ha il pregio di essere più legata alla commisurazione effettiva della pena e quindi alla colpa del singolo. Di converso consente di considerare "lievi" persino reati come la truffa o l'appropriazione indebita se per qualche motivo soggettivo o per l'importo modesto consentono nel caso concreto di comprimere la pena sotto i sei mesi.

Non esistono altre alternative che siano sufficientemente semplici, a meno di lasciare totale libertà al Consiglio di vigilanza: cosa che non si ritiene, però, auspicabile.

La Commissione propone pertanto di modificare l'art. 8 cpv. 2 LFid come segue:

*"<sup>2</sup>Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale:*

- a) *negli ultimi dieci anni, ad una pena detentiva di almeno sei mesi;*
- b) *negli ultimi cinque anni, al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva inferiore a sei mesi."*

---

<sup>1</sup>Ci si potrebbe basare anche sulla *pena edittale* (quindi distinguere fra crimini e delitti). Questa soluzione avrebbe il vantaggio di colpire il genere di reato, ciò che sarebbe più indicato in un contesto amministrativo, ma lo svantaggio di collocare nella categoria più lieve reati quali il riciclaggio semplice e l'amministrazione infedele non qualificata che per un fiduciario sono assai gravi. La Commissione non ritiene che si tratti di ipotesi proponibile, soprattutto tenuto conto degli scopi perseguiti dalla LFid.

## **V. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

La revisione non comporterà incidenze particolari sul piano finanziario. Come indicato nel messaggio n. 5896, la revisione della legge conferma la tassa d'esercizio a carico del fiduciario, intesa a coprire gli oneri amministrativi sopportati dallo Stato, il cui introito annuo è oggi quantificabile attorno ai 460'000.-- fr.

Essa introduce inoltre il principio dell'autonomia finanziaria dell'autorità tenuta ad applicare la legge, che si traduce in autofinanziamento senza alcun onere a carico dell'ente pubblico.

## **VI. CONCLUSIONI**

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere favorevolmente la proposta di revisione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, come al disegno di legge annesso, modificato rispetto alle proposte contenute nei messaggi governativi.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi e Werner Carobbio, relatori  
Bergonzoli - Ducry (con riserva) - Ghisletta D. -  
Gianoni - Guidicelli - Kandemir Bordoli - Mellini -  
Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pestoni -  
Righinetti - Solcà

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 n. 5896A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 novembre 2009 n. 5896/5896A R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

#### **CAPITOLO I - PRINCIPIO**

##### **Art. 1**

###### **Autorizzazione**

<sup>1</sup>Le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

##### **Art. 2**

###### **Albo**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.

<sup>2</sup>Il fiduciario che, per un periodo di tempo determinato, intende rinunciare all'esercizio della professione, può chiedere all'autorità di vigilanza la sospensione volontaria dall'albo.

<sup>3</sup>La sospensione non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni.

<sup>4</sup>La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.

## CAPITOLO II - CATEGORIE DI FIDUCIARI

### Art. 3

#### Fiduciario commercialista

È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) consulenza e rappresentanza fiscale;
- c) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- d) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- e) costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario;
- f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;
- g) consulenza aziendale;
- h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- i) amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

### Art. 4

#### Fiduciario immobiliare

È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
- b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

### Art. 5

#### Fiduciario finanziario

<sup>1</sup>È considerato fiduciario finanziario chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) consulenza negli investimenti;
- b) gestione e amministrazione di patrimoni e di portafogli;
- c) intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà;
- d) intermediazione di investimenti a termine segnatamente attraverso le borse merci;
- e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
- f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per le attività di brokerage e di cambio; essa disciplina i dettagli nel regolamento.

## CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONE

### Art. 6

#### Autorizzazione

<sup>1</sup>Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla presente legge se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio.

<sup>2</sup>Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli:

- a) ditta individuale: il titolare;
- b) società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;
- d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;
- e) società a garanzia limitata: almeno un gerente;
- f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante.

<sup>3</sup>Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di al massimo due persone giuridiche, società di persone o ditte individuali attive nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.

<sup>4</sup>In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell'autorizzazione.

### Art. 7

#### Eccezioni

Non soggiacciono alla presente legge:

- a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti;
- b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d'investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- c) commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- d) avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della legge sull'avvocatura, limitatamente alle attività elencate all'art. 3 lettere b), c), d), e), g), i).

### Art. 8

#### Requisiti

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) ha l'esercizio dei diritti civili;
- b) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;



- c) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
- d) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione;
- e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale:

- a) negli ultimi dieci anni, ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva di almeno sei mesi;
- b) negli ultimi cinque anni, al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva inferiore a sei mesi.

<sup>3</sup>Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

#### **Art. 9**

**Richiedenti  
provenienti da  
un altro Cantone**

Per richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno (LMI).

#### **Art. 10**

**Accertamento**

L'autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

#### **Art. 11**

**Titoli di studio**

<sup>1</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario commercialista:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- d) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario.

<sup>2</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario immobiliare:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di fiduciario immobiliare;
- d) l'attestato professionale federale di amministratore di immobili;
- e) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- f) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;
- g) l'iscrizione all'albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti (REG) nella parte architettura.

<sup>3</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario finanziario:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di analista finanziario ed amministratore di patrimoni;
- d) il diploma federale d'esperto di finanza e investimenti per consulenti finanziari;
- e) il certified international investments analyst (certificato di analista in investimenti internazionali CIIA);
- f) il diploma federale in economia bancaria e financial planning (pianificazione finanziaria).

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza può riconoscere titoli di studio svizzeri introdotti dopo l'entrata in vigore della legge e che garantiscono un'adeguata formazione professionale.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza decide il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.

## **Art. 12**

### **Tasse**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza stabilisce la tassa per il rilascio dell'autorizzazione e la tassa annuale di esercizio; essa può prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua competenza.

<sup>2</sup>Le tasse possono raggiungere singolarmente l'importo massimo di fr. 1'000.--.

<sup>3</sup>Per la tassa di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario e per quella relativa all'iscrizione all'albo cantonale dei fiduciari rimane riservata, per richiedenti provenienti da un altro Cantone, la Legge federale sul mercato interno (LMI).

## CAPITOLO IV - DOVERI DEL FIDUCIARIO, VIGILANZA E MISURE

### Art. 13

#### Doveri generali

Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:

- a) deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono;
- b) deve osservare le direttive emanate dall'autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;
- c) deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di loro e dai suoi personali;
- d) deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti.

### Art. 14

#### Doveri particolari nella gestione patrimoniale

Chi gestisce patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:

- a) dovere di informazione: in particolare deve informare il cliente sui rischi inerenti al genere di investimento proposto.  
Per gli investimenti collettivi ne deve ottenere il consenso scritto;
- b) dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini del cliente;
- c) dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga lesa da conflitti di interesse;
- d) dovere di rendiconto: in particolare deve informare regolarmente il cliente sullo stato degli investimenti e dei beni in gestione.

### Art. 15

#### Doveri di informazione

<sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a fornire all'autorità di vigilanza, in modo completo e veritiero, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza, sentito l'interessato, può revocare l'autorizzazione nel caso non siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta.

### Art. 16

#### Segreto professionale

<sup>1</sup>Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall'autorità di vigilanza con la multa fino a fr. 50'000.--.

<sup>2</sup>La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'attività.

<sup>3</sup>Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità oppure di testimoniare in giudizio.

## **Art. 17**

### **Revisione**

<sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a disporre di un revisore indipendente abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, il quale certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup>Copia del rapporto di revisione deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

<sup>3</sup>Il revisore che viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'autorità di vigilanza.

## **Art. 18**

### **Autorità di vigilanza**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, avuto riguardo di un'equa rappresentanza delle categorie professionali interessate, nomina per un periodo di 4 anni l'autorità di vigilanza, composta di 5 membri e 3 supplenti, e ne designa il presidente ed il vicepresidente; il presidente dell'autorità di vigilanza è un magistrato, oppure un ex magistrato, dell'ordine giudiziario.

<sup>2</sup>All'autorità di vigilanza compete autonomamente la sorveglianza dell'attività dei fiduciari; essa vigila sull'osservanza della legge e può compiere ispezioni.

<sup>3</sup>Nelle sue decisioni l'autorità di vigilanza non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato; essa è indipendente da ogni autorità amministrativa.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza presenta ogni anno un rapporto di gestione al Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Il Controllo cantonale delle finanze funge da ufficio di revisione e svolge la revisione annuale dei conti.

<sup>6</sup>I rapporti tra l'autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato sono disciplinati da una convenzione di risorse.

## **Art. 19**

### **Organizzazione dell'autorità di vigilanza**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie, costituite dagli introiti delle tasse e delle multe, con le quali copre le proprie spese ordinarie e straordinarie.

<sup>2</sup>Essa dispone di un segretariato permanente.

<sup>3</sup>L'autorità di vigilanza assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale del segretariato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione applicabile al personale dello Stato.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione; esso deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza può far capo a periti esterni.

## **Art. 20**

### **Revoca**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

<sup>3</sup>La revoca è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Venuto a cadere il motivo di revoca, l'autorità di vigilanza può rilasciare una nuova autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

## **Art. 21**

### **Misure disciplinari**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 20'000.--;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

<sup>2</sup>La multa e la sospensione possono essere cumulate.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.

<sup>5</sup>Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

## **Art. 22**

### **Procedimento disciplinare**

<sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>2</sup>All'interessato dev'essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

<sup>3</sup>Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio dell'autorità di vigilanza.

## **Art. 23**

### **Esercizio abusivo**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.-- chi, senza essere iscritto nell'albo delle professioni fiduciarie, esercita l'attività di fiduciario.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.--.

<sup>3</sup>In casi gravi o di recidiva, la pena è la multa fino a fr. 200'000.--; gli atti sono trasmessi d'ufficio al Ministero pubblico.

<sup>4</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>5</sup>I profitti conseguiti con l'esercizio abusivo della professione sono confiscati dall'autorità competente ed incamerati dallo Stato.

#### **Art. 24**

##### **Sospensione cautelare**

<sup>1</sup>Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento per la revoca dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può prendere anche altre misure provvisorie a tutela degli interessi dei clienti.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Il Ministero pubblico comunica d'ufficio all'autorità di vigilanza l'apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.

#### **Art. 25**

##### **Provvedimenti interdittivi**

<sup>1</sup>In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l'autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria.

<sup>2</sup>È applicabile l'art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>3</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

### **CAPITOLO V - INFORMAZIONE E INDAGINE**

#### **Art. 26**

##### **Obbligo di informazione**

<sup>1</sup>Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare, esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all'estero.

<sup>2</sup>Gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'autorità di vigilanza riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

## **Art. 27**

### **Mezzi di indagine**

Nei procedimenti relativi a:

- a) rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione cautelare;
- c) revoca dell'autorizzazione;
- d) accertamento dell'attività;
- e) misure disciplinari;
- f) misure contravvenzionali,

l'autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla Legge di procedura per le cause amministrative, anche delle facoltà di eseguire d'ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.

## **CAPITOLO VI - RIMEDI GIURIDICI**

### **Art. 28**

#### **Ricorso**

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni; sono fatte salve le decisioni in materia contravvenzionale pronunciate dall'autorità di vigilanza, le quali possono essere impugnate, entro quindici giorni, dinanzi alla Pretura penale.

## **CAPITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 29**

#### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all'interessato.

<sup>2</sup>I procedimenti pendenti davanti al Consiglio di Stato o alle autorità subordinate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono deferiti all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup>I fiduciari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

<sup>4</sup>Chi è stato riammesso all'esercizio dell'attività di fiduciario secondo la precedente normativa non dovrà più essere oggetto di revoca con l'entrata in vigore della presente legge solo per il fatto che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla condanna.

### **Art. 30**

#### **Abrogazione**

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è abrogata.

**Art. 31**

**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.